

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOMBARDIERI, BORGHİ, CARBONI, RAMPA, GRAZIOLI, SANTI, CODAZZI e GIACOMETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1978

Allineamento del valore punto di scala mobile dei dipendenti
delle abolite imposte di consumo a quello previsto per i
dipendenti statali

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale delle abolite imposte di consumo — circa 8.000 lavoratori che fino al 31 dicembre 1972 prestavano servizio presso le varie Amministrazioni comunali — è passato, a far tempo dal 1° gennaio 1973, alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria, mantenendo — come previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 — il sistema ed i criteri « di applicazione della scala mobile previsti dalla normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940 e successive modificazioni ed integrazioni ».

Tale sistema — analogo a quello vigente nel settore industriale — prevedeva il valore del punto di importo differenziato a seconda della qualifica rivestita e cioè: lire 1.500 Direttore di 1^a, lire 1.300 Direttore di 2^a, 3^a ed equiparati, lire 1.100 Direttore di 4^a ed equiparati, lire 1.000 Ispettore AL ed equiparati, lire 800 Ricevitore di 2^a ed equiparati, lire 750 applicati e gradi inferiori.

La legge 31 marzo 1977, n. 91 — con la quale è stato convertito, con modificazioni,

il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione della indennità di contingenza — ha disposto, tra l'altro, all'articolo 1, che gli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita sono corrisposti, dal 1° febbraio 1977 secondo i criteri di calcolo e con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1977 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore industria.

Inoltre, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 12, convertito nella richiamata legge n. 91, dispone, al secondo comma, che ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad applicarsi le norme contrattuali che determinano il valore del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale del 25 gennaio 1975.

Il terzo comma dello stesso articolo 2, infine, prevede che l'indennità integrativa speciale del personale statale continua ad essere regolata dalle norme di cui alla legge 31 luglio 1975, n. 364, con la quale è stato fissato il graduale allineamento del punto di contin-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

genza al valore vigente nel settore privato, fino al raggiungimento dell'importo di lire 948 con il 1° luglio 1978.

La suesa posta normativa ha, in pratica, ridotto a lire 948 il valore del punto di scala mobile dei dipendenti delle abolite imposte di consumo di nomina privata che godevano di importo superiore e cioè quelli a lire 1.500, 1.300, 1.100 e 1.000, ma non ha previsto l'allineamento a lire 948 in favore di coloro i quali usufruiscono del punto di valore inferiore.

Tale parte di personale (il cui valore del punto resta tuttora determinato in lire 800 e lire 750, a seconda della qualifica rivestita) resta, quindi, discriminata, non potendo usufruire neanche della normativa che, come si è detto, consentirà ai colleghi statali ed a quelli delle abolite imposte di consumo di

nomina comunale il raggiungimento dell'importo di lire 948 alla data del 1° luglio 1978.

Trattasi, in sostanza, di n. 1.500 dipendenti i quali usufruiscono ancora del valore del punto di scala mobile di lire 800 e n. 2.500 dipendenti che percepiscono il valore del punto in lire 750.

Occorre, pertanto, porre riparo a questa palese ingiustizia, che non trova riscontro in nessuna altra categoria di lavoratori dipendenti, attesa la ormai totale estensione a tutti i settori del punto di contingenza di lire 948.

Ciò posto, si chiede che ai lavoratori delle abolite imposte di consumo in atto fruanti del punto di scala mobile determinato negli importi di lire 750 e lire 800 sia esteso — analogamente a quanto previsto per i lavoratori statali — il valore del punto pari a lire 948.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il valore del punto di contingenza in atto corrisposto al personale delle abolite imposte di consumo di nomina privata di cui ai gradi dal 7° al 12° del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940 e regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è adeguato alla misura stabilita dall'accordo interconfederale del 25 gennaio 1975 con la decorrenza e per le qualifiche di seguito indicate:

Gradi	Valore del punto	Decorrenza
1) Ricevitore di 2 ^a ed equiparati Applicati e gradi inferiori	948	1°-8-1978